



COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA (E.R.P), LA MOBILITA' E LA PERMANENZA IN ESSI, L'AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 8 AGOSTO 2001 N° 24

Art. 1 (oggetto e finalità)

Il presente Regolamento disciplina, in attuazione di quanto previsto della L.R. n. 24/2001 "Disciplina generale dell'Intervento Pubblico nel Settore Abitativo" cui si fa espresso rinvio per le norme di carattere generale e per tutto quanto non disciplinato nel presente regolamento, le funzioni relative:

- all'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica siti nel territorio comunale (di seguito denominati con l'acronimo E.R.P.) ed alla permanenza in essi;
- alla mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica (E.R.P.)
- le modalità di ampliamento del nucleo familiare e per l'ospitalità temporanea in alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica (E.R.P.).

TITOLO I (Accesso all'Erp)

Art. 2 (requisiti per l'assegnazione)

1. Gli alloggi di E.R.P., così come definiti dall'art. 20 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 24, presenti nel territorio del Comune di Fiorenzuola d'Arda, sono assegnati, secondo l'ordine di priorità fissato con un'apposita graduatoria ed in base alle modalità di cui al successivo art. 3 del presente Regolamento, su richiesta degli interessati ai nuclei familiari aventi diritto, in possesso dei requisiti definiti a norma dall'art. 15 della richiamata L.R. 24/01 e specificati nella deliberazione del Consiglio Regionale del 12/02/2002 n. 327 modificata dalla Deliberazione del Consiglio Regionale del 30/07/2002 n. 395 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per nucleo familiare avente diritto si intende quello definito dall'art. 24 della L.R. 24/01, commi 3, 4 e 5.
3. I requisiti per l'assegnazione devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda e devono permanere al momento dell'assegnazione.

Art. 3
(forme e modalità di assegnazione)

1. Gli alloggi di E.R.P. sono assegnati mediante pubblico concorso indetto dal Comune con l'emanazione di apposito Bando.
2. In base al suddetto Bando il Comune procede alla formazione di una graduatoria secondo i criteri di priorità ed i punteggi indicati nell'allegata Tabella A.
3. Il concorso viene indetto mediante Bando generale da emanarsi di norma ogni tre anni e la graduatoria che ne consegue sostituisce integralmente quella precedente.
4. Le graduatorie conseguenti ai Bandi generali vengono aggiornate di norma ogni diciotto mesi mediante Bandi di concorso integrativi indetti con le modalità del bando generale, ai quali possono partecipare sia nuovi aspiranti all'assegnazione sia coloro i quali, già collocati in graduatoria, abbiano interesse a far valere condizioni più favorevoli.
5. Fino all'approvazione della nuova graduatoria, gli alloggi vengono assegnati sulla base della graduatoria vigente, che conserva, pertanto, efficacia fino a quando non venga sostituita dalla nuova ai sensi del presente Regolamento.
6. Il Bando di concorso deve essere pubblicato mediante affissione per almeno 30 giorni consecutivi all'Albo Pretorio. Il Comune assicurerà la massima pubblicizzazione del Bando sul territorio comunale.
7. Il Bando di concorso deve contenere:
 - a) i requisiti di accesso di cui alla normativa regionale e le condizioni che danno origine ai punteggi, ai sensi di quanto stabilito dalla Tabella A allegata al presente regolamento;
 - b) termini di apertura e chiusura per la presentazione delle domande;
 - c) le modalità di presentazione della domanda;
 - d) i termini e le modalità per la presentazione di eventuali ricorsi e la regolarizzazione di eventuali domande incomplete.
8. Il Comune, ai sensi dell'art. 25 c. 2 lett. h) L.R. 24/2001, dispone anche assegnazioni di alloggi E.R.P. in deroga alla graduatoria nelle situazioni di emergenza abitativa ai sensi del successivo art. 12.

Art. 4
(Contenuti e modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda per l'assegnazione di un alloggio di E.R.P. da presentarsi nei termini e nelle modalità stabiliti dal Bando, deve essere redatta su apposito modulo fornito dal Comune stesso e deve indicare e documentare, laddove richiesto, anche con autocertificazione nei modi e per gli effetti di cui al D.P.R. n° 445/2000:
 - a) le generalità del richiedente e dei componenti il suo nucleo familiare;
 - b) la specificazione dei requisiti per l'accesso, in conformità a quanto previsto dall'art. 15 della L.R. 24/01, così come specificati dalla deliberazione del Consiglio Regionale n° 327 del 12/12/2002 modificata dalla deliberazione del Consiglio Regionale n. 395 del 30/07/2002 e successive modificazioni ed integrazioni ;
 - c) le condizioni possedute ai fini dell'attribuzione di punteggio per l'assegnazione di alloggi di ERP, di cui all'allegata Tabella A;
 - d) il recapito, se diverso dalla residenza, al quale far pervenire tutte le eventuali comunicazioni al richiedente;
 - e) il consenso al trattamento dei dati personali, ivi compresi quelli sensibili, ai sensi del D.L. n. 196 del 30/06/2003 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Alla domanda deve essere allegata copia della Dichiarazione Sostitutiva Unica valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica

utilità e della certificazione ISE e ISEE, disciplinate dal D.Lgs. 31 Marzo 1998, n° 109 e successive modifiche e integrazioni, relativa al nucleo familiare richiedente.

3. La domanda dovrà essere sottoscritta da un componente del nucleo familiare che verrà considerato a tutti gli effetti amministrativi e gestionali il referente del nucleo familiare.
4. Il richiedente è tenuto a comunicare tempestivamente all'Ufficio Casa del Comune ogni variazione che intervenga in merito al precedente comma 1.
5. In caso di decesso del richiedente o negli altri casi in cui il medesimo non faccia più parte del nucleo familiare, hanno diritto al subentro nella domanda i componenti del nucleo familiare indicati nella stessa, tra i quali dovrà essere indicato il nuovo referente. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso ci si uniforma alla decisione del giudice.

Art. 5

(Istruttoria delle domande di assegnazione e formazione della graduatoria provvisoria)

1. Il Comune procede all'istruttoria delle domande, verificandone la completezza e la regolarità nei termini e modi previsti dal Bando.
2. Il Comune provvede all'attribuzione dei punteggi, sulla base delle condizioni dichiarate/documentate nella domanda tra quelle previste nell'allegata Tabella "A" – che costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento.
3. Entro 60 giorni dalla scadenza del Bando, il Comune procede, quindi, alla attribuzione dei punteggi e alla formazione e approvazione della conseguente graduatoria provvisoria; in caso di parità di punteggio, le domande verranno ordinate in graduatoria secondo l'anzianità di residenza del richiedente. In calce alla graduatoria provvisoria sono indicate, in ordine alfabetico, le domande non ammesse con le relative motivazioni e quelle alle quali non è stato attribuito punteggio per effetto di accertamenti o richieste di integrazioni in corso.
4. La graduatoria provvisoria, così formata ed indicante i modi e i termini per l'eventuale ricorso alla "Commissione intercomunale per i ricorsi in materia di E.R.P." di cui al successivo art. 7, è pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi e viene inviata ai Sindacati degli inquilini.
5. Entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo Pretorio, gli interessati possono presentare ricorso alla "Commissione intercomunale per i ricorsi in materia di E.R.P." di cui al successivo art. 6.
6. I ricorsi verranno esaminati dalla competente Commissione, di cui al successivo art. 6, entro il termine di gg. 15 dalla loro presentazione e, in base all'esito, la Commissione provvede ad attribuire il punteggio definitivo.
7. Il Comune, qualora riscontri la non veridicità o la sussistenza di false o mendaci dichiarazioni, esclude la domanda e procede secondo legge nei confronti del richiedente.

Art. 6

(Commissione intercomunale ricorsi)

1. L'Amministrazione Comunale di Fiorenzuola d'Arda con l'approvazione del presente Regolamento aderisce all'intesa intercorsa fra l'Amministrazione provinciale, l'ACER e diversi Comuni della provincia di Piacenza per la costituzione di una "Commissione intercomunale per i ricorsi in materia di edilizia residenziale pubblica".
2. Tale commissione è composta:

- da un Presidente, esperto nelle materie normative ed amministrative pertinenti alla gestione dell'E.R.P., nominato dal Presidente dell'Amministrazione provinciale di Piacenza;
 - da tre componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali degli inquilini maggiormente rappresentative a livello provinciale;
 - da due componenti designati dalla Conferenza degli Enti prevista dall'art. 43 della L.R. 24/01;
 - di volta in volta, da un componente designato da chi ha la rappresentanza dell'ente a cui fa capo il provvedimento oggetto di esame da parte della Commissione a seguito di ricorso.
3. La Commissione intercomunale ricorsi si riunirà presso la sede dell'ACER-Piacenza, ente che provvederà a mettere a disposizione della stessa il personale di segreteria.
 4. La Conferenza degli Enti di cui all'art. 43 della L.R. 25/01 disciplinerà in dettaglio il funzionamento della Commissione.
 5. I Comuni, nelle comunicazioni ai titolari delle domande di assegnazione relative a provvedimenti che li riguardino suscettibili di ricorso alla Commissione intercomunale, indicheranno la possibilità del ricorso, a chi e dove presentarlo, nonché il termine di scadenza per la presentazione.

Art. 7

(Formazione della graduatoria definitiva)

1. In base all'esito dei ricorsi e delle decisioni sulle domande alle quali non è stato attribuito punteggio in graduatoria provvisoria per necessità di accertamenti o integrazioni il Comune procede alla formazione ed approvazione della graduatoria definitiva.
2. In caso di parità di punteggio la successione in graduatoria sarà così determinata: prima i residenti nel Comune di Fiorenzuola d'Arda ordinati secondo l'anzianità di residenza, poi i non residenti ordinati per sorteggio effettuato in presenza degli interessati debitamente informati affinché vi possano presenziare.
3. La graduatoria definitiva è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 30 giorni consecutivi e costituisce provvedimento definitivo che sostituisce a tutti gli effetti quella definitiva a pubblico concorso precedentemente emanata, e viene inviata ai Sindacati degli inquilini.

Art. 8

(Accertamento dei requisiti prima dell'assegnazione)

1. Prima di procedere, in base alla graduatoria definitiva, all'assegnazione degli alloggi disponibili, il Comune verifica, a norma dell'art. 24, comma 2 della L.R. 24/01, l'esistenza e la permanenza dei requisiti, necessari per l'ammissione della domanda e delle condizioni che hanno determinato il punteggio in graduatoria, previa acquisizione della documentazione necessaria. L'esito di tale verifica deve risultare nel provvedimento di assegnazione.
2. Nel caso la verifica riscontrasse la non veridicità o la sussistenza di false o mendaci dichiarazioni, esclude la domanda e procede secondo legge nei confronti del richiedente.
3. Qualora il Comune riscontrasse, invece, la non sussistenza di uno o più requisiti o la loro non permanenza, nonché la non sussistenza o il mutamento delle condizioni, provvede ad escludere la domanda od a ridefinirne il punteggio e la relativa posizione in graduatoria. In caso di variazione di punteggio, la domanda è collocata nella posizione di graduatoria seguente a quella dell'ultima domanda con pari punteggio.

4. Dell'eliminazione di una domanda o della modifica del punteggio e della posizione in graduatoria deve essere data comunicazione, con lettera raccomandata, al titolare della domanda, il quale può presentare ricorso alla Commissione di cui all'art. 6 entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione stessa.

Art. 9
(Disponibilità degli alloggi da assegnare)

1. Gli alloggi da utilizzare per le assegnazioni sono tutti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica presenti nel territorio del Comune, così come definiti dall'art. 20 della L.R. 24/01, sia nuovi che disponibili a seguito di rilascio da parte di precedenti assegnatari.
2. Gli alloggi disponibili sono proposti agli aventi diritto, nell'ordine di presenza in graduatoria, di regola nel rispetto dei seguenti parametri di superficie:
 - fino a mq. 55 per nuclei formati da una/due persone;
 - superiore a mq. 55 e fino a mq. 75 per nuclei formati da tre/quattro persone;
 - superiore a mq. 75 fino a mq. 90 per nuclei formati da cinque persone;
 - superiore a mq. 90 per nuclei formati da sei persone e oltre.
3. In caso di assegnazione a nucleo familiare in cui sia presente una donna in stato di gravidanza, attestato da certificato medico, lo standard abitativo è individuato tenendo conto di una persona in più. Tale criterio è esteso ai nuclei familiari in cui, dal momento della domanda al momento dell'assegnazione, si siano verificati accrescimenti per effetto di nascita, di adozioni o di affidi.
4. In caso di assegnazione a cittadini stranieri che abbiano già presentato richiesta di ricongiungimento familiare, in conformità alle vigenti disposizioni di legge, la proposta degli alloggi da scegliere terrà in considerazione la nuova composizione familiare.
5. Il Comune può effettuare di volta in volta, con provvedimenti motivati, assegnazioni in deroga agli standard abitativi sopra citati, qualora le caratteristiche dei nuclei familiari aventi diritto all'assegnazione nonché le caratteristiche degli alloggi disponibili non consentano una valida soluzione del problema abitativo del nucleo interessato, in rapporto anche alle condizioni degli altri nuclei familiari collocati in graduatoria.
6. Il Comune, inoltre, qualora ravvisi nella tipologia dell'alloggio una situazione tale da non soddisfare le necessità del nucleo familiare pur essendo la metratura dell'alloggio idonea alla composizione del nucleo stesso, può, anche in questo caso effettuare assegnazioni in deroga agli standard abitativi di cui sopra con provvedimento motivato.
7. Nella scelta dell'alloggio o degli alloggi, se ve siano più d'uno disponibili ed idonei, da proporre ai richiedenti utilmente collocati in graduatoria, il Comune persegue l'obiettivo della razionalizzazione dell'uso del patrimonio pubblico, nonché del soddisfacimento delle esigenze abitative del nucleo familiare assegnatario
8. Gli alloggi e le autorimesse/posti auto appositamente dimensionati/attrezzati per nucleo familiare con un componente portatore di handicap motorio, saranno assegnati esclusivamente a nuclei familiari con tali caratteristiche, anche a prescindere dall'ordine di collocazione in graduatoria.

10
(Scelta degli alloggi)

1. La scelta dell'alloggio, fra quelli disponibili per l'assegnazione e idonei al nucleo, viene fatta dal richiedente, debitamente convocato dal Comune o da persona a ciò delegata.
2. La scelta viene operata sulla base dei dati planimetrici dell'alloggio e di ogni altra utile informazione in relazione all'ubicazione ed alle sue caratteristiche.

3. E' ritenuto motivato il rifiuto all'alloggio – con diritto alla conservazione del posto in graduatoria in attesa della disponibilità di altri alloggi – esclusivamente quando questo sia determinato dall'esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio o nel fabbricato in caso di richiedente o componente del nucleo familiare con handicap motorio o invalidità certificata pari ad almeno i 2/3 o altre patologie gravi ugualmente certificate ovvero infine per gravi e documentati motivi attestati dai competenti Servizi Socio-Sanitari del Comune;
4. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, ovvero il rifiuto all'accettazione dell'alloggio proposto immotivato o comunque motivata da ragioni diverse di quelle di cui al comma precedente comportano l'esclusione dalla graduatoria.

Art. 11

(Stipula contratto di locazione e consegna dell'alloggio)

1. Effettuata la scelta dell'alloggio e l'assegnazione dello stesso, l'Ente Gestore, sulla base del provvedimento di assegnazione, convoca l'assegnatario per la firma del contratto di locazione. Qualora, senza giustificato motivo, non si presenti, decade dall'assegnazione.
2. Il contratto, secondo quanto precisato dalla Legge Regionale 24/01 all'art. 26, ha durata triennale e alla scadenza è prorogato tacitamente per periodi di tre anni, fatto salvo quanto disposto in materia di decadenza dall'assegnazione.
3. Gli assegnatari sono tenuti al pagamento del canone, come determinato da apposito Regolamento Comunale, secondo i criteri definiti dalla Regione.
Fino all'approvazione del Regolamento sopraccitato, si applica il canone determinato ai sensi della normativa previgente.
In caso di contratti di locazione stipulati per soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio si applicano le stesse condizioni previste sopra.
4. L'alloggio assegnato viene consegnato in buono stato locativo o, a richiesta dell'assegnatario - salvo la messa in sicurezza a norma di legge degli impianti da realizzarsi a cura dell'ente gestore – nello stato di fatto, con eventuali lavori di ripristino che lo stesso assegnatario richianda di eseguire a sue spese secondo le modalità previste dal regolamento sulle modalità d'uso degli alloggi.
5. Insieme all'alloggio e alle relative pertinenze l'assegnatario al momento della consegna ha in uso e accetta anche le parti e i servizi comuni connessi all'alloggio e disciplinati dal regolamento di autogestione o di condominio esistente.
6. L'assegnatario deve occupare l'alloggio assegnato e consegnato, entro i 30 gg. successivi alla consegna delle chiavi, salvo proroga da concedersi da parte del Comune a seguito di motivata istanza.
7. Il mancato ricevimento in consegna dell'alloggio come pure la mancata occupazione stabile dell'alloggio nei tempi sopraindicati si configurano a tutti gli effetti come inadempimento contrattuale e comportano la decadenza dell'assegnazione e la conseguente immediata risoluzione del contratto di locazione. La dichiarazione di decadenza è pronunciata dal Comune con proprio provvedimento, previa comunicazione mediante lettera raccomandata all'interessato, il quale può presentare deduzioni scritte e documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Art. 12

(Assegnazioni in deroga alla graduatoria per particolari situazioni di emergenza abitativa)

1. Il Comune riserva annualmente, una quota di alloggi disponibili per affrontare situazioni di particolare emergenza abitativa, secondo le richieste dei competenti servizi istituzionali di assistenza sociale e sanitaria, per loro assistiti.
2. Per l'assegnazione è richiesta la sussistenza dei requisiti previsti per l'accesso all'ERP, indicati dalla normativa regionale in materia.

Art. 13 **(Annullamento dell'assegnazione)**

1. L'annullamento del provvedimento di assegnazione è disposto dal Comune in contraddittorio con l'assegnatario, a norma dell'art. 29 della L.R. 24/01, nei seguenti casi:
 - a) qualora l'assegnazione sia stata operata in contrasto con la normativa vigente al momento del provvedimento di assegnazione;
 - b) qualora l'assegnazione sia stata conseguita sulla base di dichiarazioni mendaci o sulla base di documentazioni risultate false.
2. Prima dell'assunzione del provvedimento di annullamento il Comune comunica all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti circostanziati che lo motivano.
3. L'assegnatario potrà formulare e trasmettere al Comune eventuali deduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Il provvedimento di annullamento ha carattere definitivo e determina la risoluzione di diritto del contratto. Indica il termine di rilascio dell'alloggio e costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio. Non è soggetto a graduazioni o a proroghe.

Art. 14 **(motivi di decadenza dell'assegnazione)**

1. Il Comune dispone la decadenza dell'assegnazione, su richiesta del soggetto gestore, a norma dell'art. 30 della L.R. 24/01, nei confronti del nucleo assegnatario che nel corso del rapporto di locazione:
 - a) abbia abbandonato l'alloggio per un periodo superiore ai tre mesi senza gravi motivi, quali: temporanea degenza presso una struttura di cura, di riposo od accoglienza, temporaneo allontanamento dell'alloggio per motivi di lavoro o di studio, per detenzione in carcere, per affidamento di minori;
 - b) abbia sublocato in tutto o in parte l'alloggio assegnatogli o ne abbia mutato la destinazione d'uso, intendendosi per mutamento della destinazione d'uso l'aver utilizzato l'alloggio per finalità diverse da quelle prettamente abitative;
 - c) abbia gravemente contravvenuto al regolamento d'uso degli alloggi e delle parti comuni;
 - d) abbia adibito l'alloggio a scopi illeciti o immorali, fattispecie configurabile allorché sia accertata dai competenti organi di polizia giudiziaria l'effettuazione di attività illecite nell'alloggio o l'utilizzo dello stesso come base operativa di attività in contrasto con la normativa penale;
 - e) abbia causato gravi danni all'alloggio ed alle parti comuni dell'edificio;
 - f) si sia reso moroso per un periodo superiore ai tre mesi. Ai sensi dell'art. 32 della L. 24/2001 sono considerati morosi gli assegnatari che si rendano inadempienti nel pagamento del canone di locazione o delle quote di gestione dei servizi o nel caso di autogestione del pagamento delle quote relative ai servizi accessori. I componenti del nucleo avente diritto sono obbligati in solido con l'assegnatario, al pagamento di quanto dovuto per la conduzione dell'alloggio;

- g) abbia perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione indicati alla lettera a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 15 della L.R. 24/01;
- h) abbia superato il limite di reddito per la permanenza determinato ai sensi del comma 2 dell'art. 15 della L.R. 24/01;
- i) si sia reso inadempiente, senza giustificato motivo, rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione ovvero produca una documentazione parziale o palesemente inattendibile per l'accertamento del reddito del nucleo avente diritto e degli altri requisiti per la permanenza, previa formale diffida ad adempiere;
- j) abbia eseguito opere sulle parti comuni del fabbricato in cui è situato l'alloggio, o nell'area di pertinenza del fabbricato predetto, senza il prescritto titolo abilitativo. E' fatta salva l'eventuale sanatoria nei termini di legge e la rimozione dell'abuso entro il termine disposto dal Comune.
- k) ai sensi dell'art. 30 comma 5 L.R. n. 24/2001, l'emissione della dichiarazione di decadenza, può essere sospesa per un periodo non superiore a 12 mesi, su richiesta dei Servizi Socio-Sanitari del Comune per gravi situazioni inerenti i loro assistiti;
L'emissione della dichiarazione di decadenza, conseguente ad una situazione di morosità, può essere sospesa se viene convenuto tra il soggetto inadempiente e il Servizio Sociale del Comune un piano di recupero delle morosità maturate.

Il Comune, ai sensi dell'art. 32 comma 5 della L.R. 24/2001, può sospendere l'assunzione del provvedimento di decadenza per morosità qualora constati che la stessa è dovuta a gravi situazioni personali o familiari dell'assegnatario, accollandosi in tutto o in parte il pagamento del canone di locazione e delle quote di servizi.

Art. 15 **(Procedimento per la decadenza ed effetti)**

1. Il soggetto gestore è tenuto a comunicare al Comune tempestivamente ed in modo circostanziato gli eventuali fatti elencati al precedente art. 14 che risultino direttamente dalla gestione del rapporto contrattuale o di cui il soggetto gestore abbia avuto notizia e di seguito provveduto ad accertare.
2. Relativamente alle situazioni di morosità, il soggetto gestore investirà il Comune per l'assunzione di un provvedimento di decadenza solo dopo che avrà sollecitato vanamente il nucleo familiare inadempiente al saldo del debito.
3. La decadenza sarà dichiarata dal Comune entro 30 giorni dall'accertamento dei fatti o dal momento in cui il Comune ne riceve comunicazione dal soggetto gestore. Prima dell'assunzione del provvedimento di decadenza il Comune comunicherà all'assegnatario, con lettera raccomandata, i fatti circostanziati che lo motivano. L'assegnatario potrà formulare e trasmettere al Comune eventuali deduzioni entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
4. Relativamente all'assegnatario moroso, il Comune, prima della dichiarazione di decadenza, propone e verifica la possibilità che la morosità sia sanata, anche attraverso un piano di recupero concordato con l'assegnatario, che preveda il pagamento della somma dovuta maggiorata dagli interessi legali.
5. La dichiarazione di decadenza comporta:
 - a) nei casi di cui alla lettera a), b), c), d), e), f) del comma 1° del precedente articolo, la risoluzione di diritto del contratto, con il rilascio immediato dell'alloggio;
 - b) nei casi di cui alle lettere g), h), i) e J), l'automatica disdetta del contratto di locazione ed il rilascio dell'alloggio, con decorrenza dal trecentosessantacinquesimo giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza;

6. La dichiarazione di decadenza comporta il pagamento del canone di locazione maggiorato di una percentuale stabilita dal Comune in sede di determinazione dei canoni a norma del comma 1 lett. D dell'art. 35 della L.R.24/01.
7. Il mancato rilascio dell'alloggio alla data stabilita comporta inoltre il pagamento al Comune di una sanzione amministrativa nella misura variante da euro 100 a euro 1.500, oltre al canone di locazione maggiorato indicato al comma 3 dell'art. 30 L.R. 24/2001.
8. Avverso il provvedimento di decadenza l'assegnatario potrà fare ricorso alla Commissione intercomunale di cui all'art. 6 del presente regolamento entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del provvedimento.
9. Il provvedimento di decadenza, in base all'art.11, comma dodicesimo, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1972, n. 1035, ha natura definitiva, indica il termine di rilascio dell'alloggio, costituisce titolo esecutivo nei confronti dell'assegnatario e di chiunque occupi l'alloggio e non è soggetto a proroghe;
10. Su istanza dell'interessato, il Comune revoca il provvedimento di decadenza, disposto ai sensi del comma 1 lett. H) dell'art. 14 del presente Regolamento, qualora il reddito del nucleo avente diritto, nell'anno successivo a quello dell'accertamento, sia rientrato entro il limite di permanenza, per il venir meno dei fattori straordinari che avevano prodotto il superamento del medesimo limite. In tali casi il Comune effettua controlli sistematici sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate dagli interessati;
11. Al di fuori dai casi di decadenza di cui al presente articolo, i contratti di locazione potranno prevedere che la violazione di specifici obblighi concordati in sede di stipula, e previsti nello schema contrattuale approvato dal Comune, comporti l'immediata risoluzione del contratto per inadempimento.

TITOLO II

(Norme per la gestione della mobilità negli alloggi di edilizia residenziale pubblica)

Art. 16

(Richieste di mobilità)

1. Il Comune valuta le richieste di mobilità di cui alla lettera a). 1° comma, dell'art. 28 della L.R. n. 24/2001, sulla base delle disponibilità effettive di alloggi di E.R.P. al momento della richiesta stessa e tenendo presente le seguenti motivazioni:
 - a) cambio richiesto da nucleo familiare con un componente portatore di handicap o comunque affetto da invalidità di natura prevalentemente motoria pari o superiore al 66%, che utilizzi un alloggio con barriere architettoniche (situato ad es. al 1° o a piani superiori di edificio senza ascensore);
 - b) cambio richiesto da nucleo familiare in condizione di sovraffollamento o di sottoutilizzo dell'alloggio occupato, a due livelli di differenza rispetto al parametro di superficie previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
 - c) cambio richiesto da nucleo familiare in condizione di sovraffollamento o di sottoutilizzo dell'alloggio occupato, a un solo livello di differenza rispetto al parametro di superficie previsto dall'art. 9 del presente regolamento;
 - d) cambio richiesto per problematiche sanitarie riconosciute dalla competente autorità e tali da pregiudicare le normali condizioni di vita; cambio richiesto per la documentata necessità di abitare vicino a parenti per motivi di salute o a strutture socio-sanitarie e sanitarie di cui necessitano continuamente; o per la comprovata necessità di occupare un alloggio a canone di locazione più contenuto; cambio che risulti, da conforme relazione del competente Servizio sociale, l'unica soluzione possibile per rimuovere situazioni di

conflitto e tensione fra inquilini di erp dello stesso edificio, oppure per avvicinarsi alla residenza di nuclei familiari di persone legate da vincoli di parentela e/o affinità che possano supportare il nucleo nei compiti di cura e tutela dei minori, anziani ultrasessantacinquenni e portatori di handicap con invalidità certificata pari ad almeno i due terzi.

Art. 17 **(Procedure per cambiare l'alloggio)**

1. La domanda di cambio alloggio potrà essere presentata, su modulo fornito dal Comune, dai nuclei famigliari nelle condizioni di disagio abitativo richiamate al precedente art. 16, in regola con il pagamento del canone di locazione e degli oneri accessori, dopo almeno due anni di occupazione dell'alloggio già assegnato.
2. La domanda di cambio dovrà essere accompagnata da idonea documentazione, se non già a disposizione del Comune, quale ad es. copia del verbale di riconoscimento della invalidità.
3. L'inquilino che chiede ed accetta di cambiare il proprio alloggio dovrà provvedere a tutte le spese inerenti alla mobilità in oggetto. L'ente gestore dovrà invece provvedere ad assicurare la funzionalità degli impianti tecnologici e la loro conformità alle norme sulla sicurezza.
4. Il Comune comunicherà all'ente gestore le decisioni di cambio alloggio assunte. L'ente gestore provvederà alla stipula del nuovo contratto di locazione. L'inquilino dovrà riconsegnare all'ente gestore l'alloggio precedentemente occupato, libero da persone e cose, entro 30 giorni dalla stipula del nuovo contratto.

Art. 18 **(Mobilità d'ufficio)**

La mobilità può essere attivata d'ufficio ai sensi dell'art. 28 comma 1 lettera b) L.R. n. 24/2001:

- a) per eliminare gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi;
- b) per esigenze di ristrutturazione dell'alloggio occupato o dell'edificio di cui esso faccia parte;
- c) su richiesta dei Servizi Sociali e/o Sanitari che ritengano che la permanenza dell'assegnatario nell'alloggio sia causa di tensioni o conflittualità con altri condomini;
- d) per ottenere la disponibilità di un alloggio idoneo a portatori di Handicap, assegnato ad un nucleo familiare nel quale non sono più presenti persone in possesso di certificazione handicap.
- e) cambio di alloggio proposto da due assegnatari tra loro d'accordo, previa verifica ed approvazione del Comune.

In caso di mobilità per gravi condizioni di sottoutilizzazione degli alloggi, il Comune assicura il trasferimento dell'assegnatario nello stesso edificio o in edifici E.R.P. limitrofi a quello occupato situato in una zona indicata dall'assegnatario tra quelli disponibili al momento.

In caso di mobilità per esigenze di ristrutturazione, il Comune assicura che il trasferimento avvenga in altro alloggio e deve presta formale garanzia circa i tempi di ultimazione dei lavori e sulla possibilità per l'assegnatario, su sua richiesta, di rientrare nell'alloggio alla conclusione degli interventi. Le spese di trasloco nell'alloggio provvisorio e quelle per il rientro in quello originario sono a carico del Comune.

La mobilità d'ufficio è effettuata dal Servizio competente sulla base delle indicazioni di cui ai commi precedenti ed è disposta con provvedimento del funzionario responsabile.

Qualora l'assegnatario opponga rifiuto alla proposta di cambio alloggio, verrà applicata nei suoi confronti un canone di locazione pari al doppio di quello già corrisposto e comunque non inferiore al limite massimo, come verrà definito in applicazione dell'art. 35, lett. C), della L.R. n. 24/2001. In caso di rifiuto di cui al punto b), il Comune attiva le procedure legali per ottenere la disponibilità

dell'alloggio. Nelle more della conclusione di tali procedure, l'assegnatario è tenuto a corrispondere il canone di cui sopra.

TITOLO III **(Norme per l'ampliamento, subentro, ospitalità temporanea e coabitazione)**

Art. 19 **(Definizione di nucleo familiare dell'assegnatario dell'alloggio)**

1. Per nucleo avente diritto, s'intende quello indicato dai commi 3-4-5 dall'art. 24 della L.R. n. 24/2001.
2. Per nucleo familiare originario dell'assegnatario si intende quello individuato al comma 1, esistente al momento del provvedimento di assegnazione dell'alloggio da parte dell'Amministrazione Comunale.

Art. 20 **(Ampliamento del nucleo familiare dell'assegnatario)**

1. Per ampliamento si intende l'aumento dei componenti del nucleo familiare avvenuto dopo l'assegnazione dell'alloggio a seguito delle seguenti ipotesi previste dall'art 27, comma 1 della L.R. n. 24/2001:
 - a) sopravvenienza di figli legittimi, naturali, riconosciuti, adottivi e affiliati;
 - b) matrimonio;
 - c) accoglienza nell'abitazione degli ascendenti o degli affini in linea ascendente;
 - d) affidamento stabilito con provvedimento giudiziario;
 - e) stabile convivenza nei casi previsti dal comma successivo.
2. La stabile convivenza di cui al comma 1, lett. e) comporta la modifica della composizione del nucleo originario quando ricorrono le seguenti condizioni:
 - a) la convivenza è instaurata per finalità di reciproca assistenza morale e materiale;
 - b) l'avvio della convivenza è comunicato al Comune (1) il quale verifica la continuità e la stabilità della convivenza, per un periodo di almeno quattro anni;
3. La modifica della composizione del nucleo avente diritto, di cui al comma 1, lett. e), è autorizzata dal Comune a seguito delle verifiche di cui al comma 2, lett. b) e con le modalità previste dagli articoli seguenti.

(1) Qualora l'alloggio sia dato in gestione all'ACER, la suddetta comunicazione deve essere data anche all'ACER stessa.

Art. 21 **(Condizioni per l'ampliamento del nucleo familiare)**

1. L'ampliamento del nucleo a seguito di stabile convivenza è autorizzato dal Comune previo accertamento delle seguenti condizioni:
 - a) che il nucleo ampliando, nucleo originario più i soggetti a favore dei quali viene richiesto l'ampliamento, risulti in possesso dei requisiti richiesti per la permanenza nell'Edilizia Residenziale Pubblica previsti dall'art. 15 della L.R. n. 24/2001, al momento della presentazione dell'istanza di

- cui al successivo art. 22, comma 2 e al momento del rilascio dell'autorizzazione all'ampliamento di cui alla medesima norma;
- b) che l'assegnatario non sia moroso nel pagamento del canone di locazione e/o degli oneri accessori;
- c) che nei confronti dell'assegnatario non sia in corso un procedimento volto alla dichiarazione di annullamento o di decadenza di cui agli artt. 29 e 30 della L.R. 24/2001.

Art. 22

(Comunicazione. Modalità di richiesta di ampliamento del nucleo Familiare. Autorizzazione comunale. Ricalcolo del canone)

1. L'assegnatario che intenda ampliare il proprio nucleo familiare è tenuto a darne comunicazione scritta al Comune (2), indicando i dati anagrafici della persona in favore della quale si richiede l'ampliamento e a produrre, sia per il proprio nucleo familiare sia per la persona a favore della quale si chiede l'ampliamento, la situazione reddituale relativa all'ultimo anno (certificazione ISE e ISEE) e la situazione relativa alla eventuale titolarità di diritti reali.
2. Non può ottenere l'ampliamento chi sia già assegnatario di un alloggio di edilizia residenziale pubblica.
3. A seguito della comunicazione di avvio della convivenza, il canone è determinato tenendo conto della nuova ISE/ISEE presentata.
4. Nel periodo di convivenza, nei casi in cui il canone così calcolato risulti inferiore a quello applicato al nucleo familiare non ampliato, l'assegnatario è tenuto a corrispondere il maggiore tra i due canoni.
5. Decorsi quattro anni dalla data di comunicazione di cui sopra, ai fini dell'acquisizione dell'autorizzazione all'ampliamento del proprio nucleo familiare, il Comune invita l'assegnatario ad inoltrare apposita istanza al Comune (3), nella quale si riconferma la propria volontà di procedere all'ampliamento.
6. Nella suddetta istanza deve essere indicata la situazione reddituale relativa all'ultimo anno (certificazione ISE e ISEE), e patrimoniale del nucleo ampliando al fine di verificarne la conformità con quanto previsto dall'art. 15 della L.R. n. 24/2001, e per la rideterminazione del canone.
7. Il Comune, previa verifica della presenza dei requisiti di cui all'art. 20 e della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 21, si pronuncia sul rilascio dell'autorizzazione (4) entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta.
8. Il Comune si riserva di effettuare indagini e controlli per ottenere riscontri in merito alle dichiarazioni rilasciate. Il termine indicato al comma 7 può essere sospeso per una sola volta nel caso in cui si rendano necessari accertamenti di carattere istruttorio da parte del Comune, il quale può richiedere la documentazione integrativa ritenuta opportuna in relazione ai singoli casi.
9. In caso di mancata integrazione della documentazione da parte dell'assegnatario entro 30 giorni dalla richiesta da parte dell'amministrazione Comunale, la richiesta incompleta decade d'ufficio.
10. Decorsi 90 giorni dal ricevimento dell'invito di cui al comma 5 la procedura di ampliamento decade. In tal caso, come in caso di mancata autorizzazione all'ampliamento, entro e non oltre 30 giorni, la persona a favore della quale era stata presentata la relativa comunicazione è tenuta a trasferire altrove la residenza, ovvero l'assegnatario deve presentare, a favore di tale persona, comunicazione di trasformazione in ospitalità.
11. In caso di inadempienza, secondo quanto indicato al comma 10, la posizione sarà valutata ai fini dell'avvio della procedura di decadenza ravvisandosi gli estremi di cui all'art. 30, 1° comma, lett. a) della L.R. n. 24/2001.

(2) Qualora l'alloggio sia dato in gestione all'ACER, la suddetta comunicazione deve essere data anche all'ACER stessa.

(3) Qualora l'alloggio sia dato in gestione all'ACER, la suddetta comunicazione deve essere data anche all'ACER stessa.

(4) Il Comune deve dare comunicazione all'ACER dell'autorizzazione all'ampliamento.

Art. 23

(Subentro nel contratto di locazione)

1. I componenti del nucleo avente diritto, purché stabilmente conviventi, subentrano di diritto nella titolarità del contratto di locazione in caso di decesso dell'assegnatario, ovvero di abbandono dell'alloggio.
2. In particolare hanno il diritto al subentro i componenti del nucleo originario di cui all'art. 19, nonché coloro che siano venuti a far parte del nucleo a seguito di ampliamento nei casi previsti dall'art. 20.
3. Nel caso di decesso dell'assegnatario prima della decorrenza del termine di quattro anni di cui al comma 2 dell'art. 20, il convivente deve presentare entro 30 gg. apposita richiesta motivata da indirizzarsi esclusivamente al Comune. Il Comune può concedere al convivente il subentro in presenza di particolari condizioni di bisogno oggettivamente accertate e documentate anche attraverso relazioni sociali.
4. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, si procede all'eventuale voltura del contratto di locazione, uniformandosi alla decisione, anche provvisoria del giudice.
5. In nessun caso l'ospitalità temporanea e la coabitazione comportano modifica della composizione del nucleo avente diritto né costituiscono titolo al subentro.

Art. 24

(Istanza di subentro)

1. In caso di decesso o abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario, il subentrante deve presentare richiesta di subentro al Comune, entro il termine di 90 giorni dal suo verificarsi.
2. In caso di separazione, di scioglimento del matrimonio, di cessazione degli effetti civili dello stesso, il coniuge a favore del quale il giudice ha disposto l'abitazione dell'alloggio deve inoltrare apposita comunicazione al Comune, entro il termine di 90 giorni dalla decisione del giudice, ai fini della voltura del contratto di locazione.
3. Il Comune, previa verifica della sussistenza dei requisiti prescritti per il mantenimento dell'assegnazione di cui all'art. 15 della legge e delle condizioni previste all'art. 23, autorizza il subentro entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.
4. Con il subentro ai sensi del comma precedente il subentrante assume i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di locazione che facevano capo all'assegnatario deceduto, che ha abbandonato l'alloggio, ovvero dal quale si è separato legalmente, o nei confronti del quale è stato dichiarato lo scioglimento del matrimonio o la cessazione degli effetti civili dello stesso, così come previsto all'art. 17 del contratto di locazione medesimo, a cui si rinvia.
5. Qualora il Comune riscontri la non conformità con le condizioni previste all'art. 23, comunica al richiedente l'esito negativo e procede alla dichiarazione di decadenza ai sensi dell'art. 30 della L.R. n. 24/2001 e nei casi di cui ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 23, ovvero promuove la procedura di cui all'art. 34 della L.R. n. 24/2001 nel caso di cui al comma 3 dell'art. 23.

Art. 25

(Occupazione illegale degli alloggi)

1. Il Comune dispone il rilascio degli alloggi occupati senza titolo, previa formale diffida a rilasciare l'alloggio entro trenta giorni dall'avvenuta conoscenza dell'occupazione ovvero a presentare, entro lo stesso termine, eventuali deduzioni scritte in merito al titolo del possesso.
2. In caso di occupazione abusiva di alloggi da assegnare, il termine indicato al comma 1 è ridotto a quindici giorni, ed il Comune persegue gli occupati senza titolo ai sensi dell'art. 633 del codice penale.
3. Il soggetto gestore è tenuto a segnalare al Comune l'occupazione abusiva o senza titolo degli alloggi.
4. L'atto con il quale il Comune dispone il rilascio degli alloggi ha la medesima natura ed effetti del provvedimento di cui all'art. 15 comma 9.

Art. 26
(Disposizioni finali)

1. Il Comune promuove le iniziative atte a garantire il diritto all'informazione dei cittadini in merito alle nuove modalità di richiesta di assegnazione degli alloggi di erp, anche tramite avvisi pubblici ed iniziative sui quotidiani locali.
2. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione all'albo pretorio del Comune, ai sensi dell'art. 10 delle disposizioni sulla legge in generale del Codice Civile.

**TABELLA “A”
CONDIZIONI OGGETTIVE
(max punti 20)**

**(riferite alla condizione abitativa del nucleo familiare del richiedente)
(I punti per le condizioni oggettive non sono cumulabili fra di loro)**

A. Sfratti

Nucleo familiare che deve rilasciare definitivamente l'alloggio a seguito di provvedimento, non intimato per colpa (sfratto per finita locazione o conciliazione giudiziaria, ordinanza amministrativa o giudiziale di sgombero, provvedimento di separazione omologato dal tribunale, sentenza esecutiva, provvedimenti amministrativi di rilascio), con termine fissato dal giudice.

- A.1. già maturato alla data di presentazione della domanda **punti 20**
A.2. non ancora maturato alla data di presentazione della domanda **punti 10**

B. Sistemazione precaria

B.1 Nucleo familiare con sistemazione abitativa precaria procurata dall'Amministrazione Comunale ed esistente da almeno due anni alla data di presentazione della domanda **punti 20**

B.2 Nucleo familiare che ha dovuto lasciare l'alloggio da non oltre 12 mesi alla data di presentazione della domanda, a seguito di sfratto eseguito (nei casi previsti al precedente punto A) , per il quale sussistono accertate condizioni di precarietà abitativa **punti 20**

C. Disagio abitativo

nucleo familiare residente da più di due anni, alla data di presentazione della domanda, in alloggio che presenta le seguenti caratteristiche rispetto agli standard abitativi stabiliti dalla vigente normativa e **accertati dalle autorità competenti:**

- C.1 Improprietà : sistemazione in spazi privi degli elementi strutturali e funzionali minimi per essere destinati ad abitazione (quali, ad es. : cantine, garage, roulotte, baracche, etc.) **punti 10**
C.2 Antigienicità e/o mancanza di servizio igienico completo all'interno dell'alloggio **punti 10**

D. Barriere Architettoniche

(questa condizione si riconosce solo se legata alla presenza della condizione soggettiva di cui al punto G2)

Nucleo familiare residente in alloggio con barriere architettoniche e ambientali, opportunamente documentate, che limitano la fruibilità dei servizi indispensabili (cucina e bagno) all'interno dell'abitazione e/o dei servizi esterni

punti 20

CONDIZIONI ECONOMICHE

(max 35 punti)

(riferite alla situazione economica del nucleo familiare del richiedente)

La valutazione della condizione economica del nucleo familiare richiedente verrà effettuata con riferimento ai valori ISE (indicatore della situazione economica) ed ISEE (indicatore della situazione economica equivalente), di cui al D.Lgs. n. 109/98 e successive modifiche ed integrazioni, desunti dall'ultima attestazione rilasciata dall'INPS, tenendo conto di:

E.1 Valore ISEE (max 25 punti)

E.2 Incidenza del canone annuo sul valore ISE (max 10 punti)

I punteggi relativi alle condizioni economiche saranno attribuiti in presenza di redditi dichiarati ai fini IRPEF relativi all'anno fiscale di riferimento, purchè non inferiori al canone annuo, e di redditi esenti da IRPEF.

In caso di

- redditi IRPEF inferiori al canone annuo
- redditi “ nulli “

il punteggio sarà riconosciuto soltanto ai nuclei familiari che documentino di essere in carico o seguiti dal Servizio Sociale da almeno sei mesi alla data di presentazione della domanda.

E.1 Valore ISEE

Nucleo familiare richiedente con ISEE rientrante nei valori indicati nella seguente tabella:

Valore I.S.E.E. in €.	punti
Fino a 4.100	25
da 4.100,01 a 7.500	15
da 7.500,01 a 10.300	10
Da 10.300,01 a 11.250	5

E.2 Incidenza del canone annuo sul valore ISE

Nucleo familiare che alla data di presentazione della domanda abiti in un alloggio il cui canone di locazione, risultante dal contratto di locazione registrato, esclusi gli oneri accessori, incida sul valore ISE secondo i parametri indicati nella seguente tabella:

Incidenza del canone sul valore ISE	punti
Da 14% a 18%	2
Da 18,01% a 24%	5
Da 24,01% a 30%	8
Da 30,01% e oltre	10

CONDIZIONI SOGGETTIVE

(max 50 punti)

(sussistenti alla data della domanda e riferite al nucleo familiare del richiedente)

F) Anziani (non cumulabili)

F.1 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 65 anni, **punti 5**

F.2 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 75 anni **punti 7**

F.3 Nucleo familiare composto esclusivamente da persone di età superiore ai 65 anni **Punti 10**

G) Invalidi (non cumulabili)

G.1 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone invalide con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 accertata dall'Organo competente **punti 10**

G. 2 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone invalide con riduzione permanente della capacità lavorativa superiore ai 2/3 e con impossibilità di deambulare accertata dall'Organo competente (commiss .medica per l'accertamento dell' Invalidità civile) **punti 15**

G.3 Nucleo familiare in cui siano presenti uno o più minori con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età o minori ipoacustici accertata dall'Organo competente (art.1 L. 289/90) **punti 10**

G.4 Nucleo familiare in cui siano presenti una o più persone di età superiore a 60 anni, non autosufficienti, riconosciuti tali ai sensi dell'art. 17 della L.R. 3 febbraio 1994, n. 5, alla data di presentazione della domanda. **punti 10**

H) Famiglie monogenitoriali e con affidamenti (non cumulabili)

H.1 Nucleo familiare composto da un solo genitore con presenza di figli minori **punti 5**

La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con altra persona non legata da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado.

H.2 Famiglie con affidamenti familiari **punti 5**

I) Composizione del nucleo familiare (non cumulabili)

I.1
Nucleo familiare richiedente composto da 4 unità e oltre **punti 5**

L) Residenza nel Comune di Fiorenzuola d'Arda del richiedente alla data di presentazione della domanda:

L.1 Richiedente con residenza nel Comune per oltre 0anni e fino a 3 anni alla data di presentazione della domanda;

punti 0

L.2 Richiedente con residenza nel Comune per oltre 3 anni e fino a 6 anni alla data di presentazione della domanda;

punti 4

L.3 Richiedente con residenza nel Comune per oltre 6 anni e fino a 9 anni alla data di presentazione della domanda;

punti 8

L.4 Richiedente con residenza nel Comune per oltre 9 anni e fino a 12 anni alla data di presentazione della domanda.

punti 12

L.5 Richiedente con residenza nel Comune superiore a_12 anni alla data di presentazione della domanda.

punti 15

CONDIZIONI SOCIALI

(max 20 punti)

(riferite ai nuclei familiari sostenuti dai Servizi Sociali)

K.1 Nuclei familiari, per i quali è in corso – da almeno 6 mesi alla data di presentazione della domanda - un progetto di sostegno, che preveda l'assegnazione dell'alloggio pubblico come condizione indispensabile per la sua realizzazione

punti 5

(punteggio non cumulabile con le altre condizioni sociali)

Qualora i nuclei di cui al punto K.1, si trovino in una delle sotto elencate condizioni, il punteggio da attribuire è il seguente :

K.2 Nucleo privo di sistemazione abitativa e/o sistemato precariamente presso strutture o abitazioni, reperite dal Servizio Sociale o dall'Amministrazione Comunale
(punteggio non cumulabile con le condizioni oggettive)

punti 20

K.3 Nucleo familiare soggetto ad esecuzione di sfratto per morosità, purchè l'inadempienza non sia riferita ad alloggio soggetto all'applicazione del canone sociale per condizioni reddituali del richiedente

(punteggio non cumulabile con le condizioni oggettive)

punti 10

K.4 Nucleo familiare che deve rilasciare definitivamente l'alloggio a seguito di provvedimento di sfratto intimato per morosità, qualora l'impossibilità di pagamento sia dovuta a gravi situazioni personali, familiari o lavorative debitamente accertate e certificate dagli stessi Servizi Sociali Comunali .

punteggio non cumulabile con le condizioni soggettive

punti 10

K.5 Nucleo composto da un solo genitore con minori a carico

(punteggio non cumulabile con le condizioni soggettive H.1 - H.2)

punti 10

La condizione non sussiste quando il richiedente convive anagraficamente con altra persona non legata da vincoli di parentela o affinità, al di fuori dei vincoli di parentela o affinità di 1° e 2° grado.